

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUZIONE

La presente deliberazione viene affissa il 13 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 667 del 12 SET. 2005

Oggetto: Trib. Superiore delle Acque- Giudizio Vitale Clorinda e altri C/ Ministero LL.PP.+Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Dodici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione di litisconsorte notificato il 10/5/05 la sig.ra Vitale Clorinda e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento per il risarcimento dei danni ed indennità;

Con determina n. 528/05 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione


a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione Trib.Superiore delle Acque notificato il 10/5/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.528/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.528/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione Trib. Superiore delle Acque notificato il 10/5/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 809 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 13 SET. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 3 OTT. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 OTT. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 3 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il _____	prot. n. <u>Es. 8616</u>
il _____	prot. n. <u>5.10.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione 7666
11.9.05
Referenza Ca. Figliuolo

Avv. STEFANO MIHELÌ
Via G. Nicotera, 24 - Roma 00108
Tel. 06/32609328

STUDIO LEGALE
Avv. Bellarmino CIANCI
Patrocinante in Cassazione
Piazza G. B. Vico, 15 - 66100 CHIETI
Tel. 0871/330290 - Fax 0871/323053
Cod. Fisc. CNC BLR 32E22 I520Q
Partita IVA n. 00162770697

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

R.G. N..181/99 - Consigliere Dott. Giuseppe Maria Berruti

ATTO DI CITAZIONE DI LITISCONSORTE

Per VITALE CLORINDA (VTCCRN24L68F7117E), anche quale erede
di Perugini Marianna deceduta in corso di causa, VITALE AGOSTINO
(cod.fisc.VTLGTN70D15H501U), VITALE STEFANIA (cod.fisc.
VTLSEFN71L41H501t) E D'AMBROSIO MARIA CARLA (cod.fisc.
DMBMC38G51H501U), quali eredi di Vitale Corrado deceduto in corso di
causa e MASCIA DONATO (cod.fiscale MSCDNT50B25F7V) quale erede
testamentario unico di Bambina Martino, deceduta in corso di causa, rapp.ti e
difesi dall'Avv. Bellarmino Cianci e con lui domiciliati elettivamente presso lo
Studio dell'Avv. Stefano Miheli, Via G. Nicotera, 24, Roma, giusta mandato in
calce,

attori-appellati

contro

Ministero dei Lavori Pubblici, già Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, Via Portoghesi, 12, Roma,

convenuto appellante

e contro

Provincia di Benevento in persona del suo Presidente e rappresentate legale pro-
tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Benevento,

chiamato in causa

nonché


della Ferrocemento Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.A. (ora Società Condotte
d'Acqua S.P.A.) in persona del suo rappresentante legale pro-tempo, rappresentato
e difeso dall'Avv. Paolo Di Martino con studio in Roma, via DELL'Orso 74.

Convenuta-appellata


Settore Avvocatura
Prot. n. 3340 Premessa

12.5.05

1) Gli attori, con atto notificato in data 21 marzo 1995, convenivano dinanzi



Infranch
Portoghesi / Engraci



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0010958 Data 11/05/2005
Oggetto ATTO DI CITAZIONE PER
VITALE CLORINDA
Dest. Avvocatura Settore: [...]

al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, il Commissario Liquidatore dell'Agenzia dello Sviluppo di Mezzogiorno, nonché la Ferrocemento Costruzioni e LL.PP S.P.A., esponendo di essere proprietari di terreni e di un sovrastante fabbricato in Morcone (BN), che erano stati occupati d'urgenza nel 1982/1985, in forza di decreti del Prefetto di Benevento, per la costruzione dell'**INVASO DI CAMPOLATTARO** sul fiume Tammaro; che di detti terreni era stata pronunciata l'espropriazione definitiva con decreti di espropriazione del Prefetto di Benevento; che detti provvedimenti erano stati da loro impugnati davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il quale, con sentenza n. 108 del 14/6 - 22/10/1993, li aveva annullati.

2) Su tali premesse, chiedevano che venisse pronunciata nei confronti dei convenuti, in via solidale, una sentenza di condanna al risarcimento danni ex art. 2043 c.c., ecc. essendo medio tempore intervenuta la trasformazione e/o la destinazione irreversibile in opera pubblica dei beni a suo tempo occupati, nonché di condanna al pagamento della indennità di occupazione, delle spese di lite, ecc.

3) Si costituivano in giudizio il Ministero dei Lavori Pubblici nella qualità di successore dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, nonché la Ferrocemento Costruzioni e LL.PP. S.P.A., che chiedevano il rigetto delle domande attrici.

4) Nel corso dell'istruttoria, per la stima dei beni occupati, veniva nominato un C.T.Ù. , il quale riferiva con relazione depositata il 25 sett. 1996.

5) Con sentenza n. 107/99 depositata il 12 sett. 1999, il Tribunale Regionale accoglieva in parte le domande attrici nei confronti del solo Ministero dei LL.PP, e non pure della Ferrocemento S.P.A., ritenendo quest'ultima carente di legittimazione passiva.

La sentenza statuiva:

a) che, non essendosi verificata la irreversibile trasformazione dell'area occupata, non poteva essere accolta la pretesa al risarcimento per la perdita della proprietà dell'area stessa;

- b) la legittimazione attiva degli attori;
 - c) il difetto di legittimazione passiva in capo alla Ferrocemento SpA , in quanto mera appaltatrice dei lavori;
 - d) che il risarcimento per la demolizione del fabbricato rurale e del pozzo insistenti sulla particella n.187 deve gravare sul Ministero dei LL.PP.;
 - e) il diritto degli espropriati al risarcimento del danno per l'occupazione dei terreni per tutto il tempo che si è protratto (anni 14 dal 1985 al 1999).
- 6) Avverso detta sentenza, insorgeva il Ministero dei Lavori Pubblici dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con atto notificato in data 12 novembre 1999, chiedendo, in riforma totale o parziale della stessa, di "respingere, perché infondate, le pretese indennitarie e risarcitorie della controparte, comunque in tutto o in parte prescritte e improponibili, previa eventuale ripetizione della consulenza tecnica d'ufficio".
- 7) Si costituivano in giudizio gli attori appellati, spiegando, a loro volta, appello incidentale e chiedendo:
- a) il rigetto dell'appello proposto dal Ministero dei LL.PP. nei confronti dei proprietari degli immobili;
 - b) l'accoglimento dell'appello incidentale e per l'effetto la condanna del Ministero dei LL.PP. al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti alla perdita degli immobili per i quali è causa secondo i criteri di legge, con la maggiorazione della rivalutazione e degli interessi; al pagamento della indennità di occupazione degli stessi immobili come per legge con la maggiorazione della rivalutazione e degli interessi, al pagamento del risarcimento per il deprezzamento delle parti residue;
 - c) in via subordinata istruttoria, al fine di stabilire se gli immobili debbano o meno considerarsi irreversibilmente destinati ad opera pubblica, disporre l'acquisizione di informazioni presso la P.A. e/o un supplemento di C.T.U. Con vittoria di spese.
- 8) Si costituiva nel giudizio di appello anche la Ferrocemento SpA (ora

Condotte d'acqua) contro cui ha spiegato appello il Ministero dei LL.PP., spiegando appello incidentale per le spese che il Tribunale Regionale ha ritenuto di "compensare".

9) In corso di causa, con ordinanza dell'8 marzo 2001, il Consigliere delegato ha così disposto: "si domandi alla Provincia di Benevento se la diga di Campolattaro (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia) sia allo stato attiva ovvero in via di attivazione. La predetta Pubblica Amministrazione vorrà corredare la informativa con la indicazione della propria relazione giuridica, se sussistente, con la diga in questione".

Alla trascritta ordinanza, la Provincia di Benevento non ha ottemperato.

10) Nel corso dell'istruttoria, è stata disposta la rinnovazione della CTU, affidata al Dott. Filippo Rispoli.

9) Sempre in corso di causa, per il Ministero dei LL.PP., il patrocinio erariale ha prodotto il decreto n. 6473 in data 29 gennaio 1997 con il quale il Commissario ad acta, nominato dallo stesso Ministero dei LL.PP., ha trasferito all'Amministrazione provinciale di Benevento, ai fini del completamento dell'opera, il progetto n. 29/20-Serbatoio di Campolattaro sul fiume Tammaro, con le attività in esso comprese e con le opere realizzate, ai sensi delle disposizioni dettate dal comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Dal contenuto di detto decreto, il Ministero LL.PP. ha tratto spunto per eccepire, sempre in corso di causa, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata ceduta la diga di Campolattaro alla Provincia di Benevento. All'accoglimento di detta eccezione si opponevano gli esponenti.

10) Di qui l'ordinanza (verbale di udienza del 16 febbraio 2005) con la quale il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando gli attori-appellati a chiamare in causa la Provincia di Benevento.

Tanto premesso e ritenuto,

CITANO

La Provincia di Benevento, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore, a comparire innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Consigliere delegato Dott. Giuseppe Maria Berruti, per l'udienza del giorno 5 (cinque) ottobre 2005, ore di rito, per sentirsi condannare in via solidale con il Ministero dei LL.PP. al risarcimento dei danni ed indennità oggetto di questa controversia, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, spiegando quelle conclusioni che riterrà del caso a tutela delle proprie ragioni.

A tal fine, la invita a costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza nei modi di cui all'art. 166 cpc con l'avvertenza che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui al successivo art. 167

Con vittoria di spese.

Chieti/Roma

11 APR. 2005

Avv. Bellarmino Cianci



Mandato ad litem

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci l'avv. Bellarmino Cianci del Foro di Chieti, nel giudizio di cui al presente atto, come di ogni sua

10897

6 N.
Cron. Ric.

- 2 MAG 2005

TASSE ERARIALI IN ABBONAMENTO AL BOLLO

Dir. notif.	€
Trasf.Km.	€
Erario	€
Totale	€
Postali	€
Totale Gen.	€

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

PROVVISORIO